

Cass., civ. sez. II, del 31 maggio 2019, n. 15031

13. Il primo motivo del ricorso di F è fondato, con assorbimento degli altri motivi.

Gli atti del giudizio di merito, ai quali la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano, infatti, che il tribunale di Bari, con sentenza dell'8/6/2009, dopo aver affermato la legittimazione passiva del F, in considerazione della sua qualità di progettista e direttore dei lavori, e dopo aver respinto tanto l'eccezione di decadenza dall'azione, con la relativa prescrizione, ai sensi dell'art. 1495 c.c., quanto l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., che i convenuti avevano sollevato, sul rilievo che "i vizi lamentati dagli attori ed emersi gradualmente presso gli immobili oggetto di compravendita, sono stati tutti denunciati immediatamente al venditore-costruttore, così come risulta in maniera inequivocabile dalle missive racc. a.r. del 28.07.98 e del 19.10.98, inviate al convenuto P", ha accertato, alla luce dell'istruttoria espletata, la sussistenza dei vizi e delle difformità lamentate dagli attori ed ha, quindi, ritenuto configurabile, ai danni del F, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, la responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c., in solido con il costruttore, trattandosi di vizi che lo stesso "avrebbe potuto evitare se avesse efficacemente e diligentemente controllato le modalità di esecuzione dell'opera e la conformità delle stesse al progetto ed alle regole della tecnica", condannandolo, per l'effetto, al pagamento, in favore degli attori, delle somme necessarie alla eliminazione dei vizi e delle difformità accertate, liquidate nella somma complessiva di C 66.977,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, e, nella misura dei tre quarti, le spese di lite, liquidate per intero nella somma di C 28.488,18. Il F, a fronte di tale decisione, ha proposto appello denunciando, innanzitutto, di non avere alcun titolo per essere evocato in giudizio dagli attori i quali, secondo l'appellante, avevano proposto un'azione la cui "premessa giuridica" era la vendita, laddove, al contrario, il F non è stato venditore, per cui il suo status è esente dagli obblighi che competono a quest'ultimo: del resto, ha aggiunto l'appellante, anche a livello meramente fattuale, nessuno ha mai opinato di un qualsiasi coinvolgimento del professionista nella fattispecie concreta culminata con il trasferimento della proprietà P né alcuna circostanza dalla quale potesse derivare un impegno diretto e personale oppure un'assunzione di garanzia da parte dell'ingegnere F nei confronti degli acquirenti.

L'appellante, inoltre, a fronte dei gravi difetti del manufatto denunciati dagli attori, ha dedotto di non essere stato il costruttore dell'immobile e che non sussiste il titolo di responsabilità, invocato dagli attori e condiviso dal tribunale, di cui all'art. 1669 c.c., che si applica in materia di appalto, escluso nel caso di specie. L'appellante, poi, ha censurato la sentenza impugnata anche per ciò che riguarda la decisione del primo giudice di rigettare, a fronte della tempestiva denuncia di vizi che gli acquirenti avevano rivolto al P, l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., deducendo, sul punto, che nessuno aveva a lui mai denunciato alcunché e che lo stesso non aveva mai partecipato ad alcuna assemblea di condominio, per cui, in conclusione, "se l'ingegnere F fosse stato venditore degli immobili, in assenza di denuncia sarebbe stato tutelabile ex art. 1495 c.c., primo comma, mentre, in quanto non venditore, deve essere maggiormente penalizzato rispetto a quest'ultimo poiché non gli compete il baluardo della decadenza dell'azione altrui!".

Né, ha aggiunto l'appellante, è tutelabile, in quanto non costruttore, con l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., ultimo comma, per cui, anche sotto questo verso, lo stesso è stato penalizzato rispetto al costruttore. Il F, inoltre, ha lamentato che pure rispetto all'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1667 c.c. era risultato penalizzato rispetto al costruttore, non avendo rivestito né il ruolo

dell'appaltatore, né quello del venditore. Il F, poi, ha evidenziato di aver provveduto ad accatastare il fabbricato nello stato di fatto finale e di non aver mai simulato, neanche formalmente, una situazione di regolarità edilizia, esauendo ogni rapporto con il fabbricato allorché lo stesso apparteneva esclusivamente al costruttore proprietario. L'appellante, infine, ha censurato la statuizione sulle spese di lite, ritenendo che la relativa liquidazione fosse ingiustificata in relazione al valore della lite.

Ora, ritiene la Corte che tali censure, corrette o meno che siano, risultano senz'altro rispettose dell'onere di specificazione dei motivi d'appello, previsto dall'art. 342, comma 1°, c.c. se solo si considera che, con riguardo a quest'ultima norma, nel testo applicabile *ratione temporis*, e cioè antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con l. n. 134 del 2012, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario (ma è anche sufficiente) che l'atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. SU n. 23299 del 2011; Cass. n. 12280 del 2016): del resto, l'appellante che intenda dolersi dell'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare *ex novo* le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (Cass. n. 3115 del 2018)